



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 30 del Reg.	Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF. Approvazione Regolamento. Conferma aliquote per l'anno 2013 ed introduzione soglia di esenzione.
Data: 20-06-2013	

L'anno **duemilatredici** il giorno **venti** del mese di **giugno**, con inizio alle ore **17,30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. **8724** di prot. in data **13-06-2013**, a tutti i Consiglieri, si è riunito il **Consiglio Comunale** in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di **prima convocazione**, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto sulla quale sono stati resi i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Presiede l'adunanza il Sig. **Prof. Dr. Onofrio Resta** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Assiste il Segretario Generale **Dott. Giambattista Rubino**.

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue:

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	RESTA Onofrio	SI		10	PALMISANO Antonio		SI
2	TUNDO Flavio Salvatore		SI	11	TATEO Vito Antonio	SI	
3	VOLPICELLA Mariangela	SI		12	CARENZA Giuseppe	SI	
4	CAZZETTA Modesto	SI		13	MERCIERI Francesco Nicola	SI	
5	DE CAROLIS Giacomo	SI		14	BIRARDI Rocco	SI	
6	DENOVELLIS Gaetano	SI		15	LAERA Sandro	SI	
7	COPPI Maurizio	SI		16	CATALANO Nicola	SI	
8	PALMISANO Angelo	SI		17	NOTARNICOLA Vito	SI	
9	SCHETTINI Isabella Carmela	SI					

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n.15 su 17 assegnati e in carica), dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente deliberazione.

Relaziona il consigliere Tateo evidenziando che l'argomento era già stato inserito all'ordine del giorno della precedente seduta del Consiglio Comunale e poi ritirato per approfondimenti e controlli contabili. Trattasi di un argomento, aggiunge, propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. Ricorda che la proposta precedente prevedeva l'introduzione di una soglia di esenzione non superiore a 7.500,00= euro e in data 13 u.s., in qualità di capogruppo, ha presentato un emendamento con cui ha proposto di innalzare la soglia di esenzione a 10.000,00= euro. Si rende conto, continua, che è *"un piccolo passo e che i contribuenti meriterebbero di più"* ma innalzare ulteriormente la soglia di esenzione oltre i 10.000,000 euro sarebbe stata una *"scelta azzardata"*, non dettata da *"prudenza"* e, peraltro, non avrebbe garantito gli equilibri tra entrate e spese del redigendo bilancio di previsione.

Si apre la discussione, integralmente riportata nel resoconto verbale di seduta.

Interviene il consigliere Notarnicola per evidenziare che di questa esenzione beneficerebbe una fascia molto ristretta di popolazione. Fa presente che altri Comuni anche a noi vicini hanno introdotto gli *"scaglioni"* di reddito o, in alternativa, hanno mantenuto l'aliquota base del 4 per mille. Quindi non intravede nella operazione di questa Amministrazione nessun indirizzo politico; le scelte devono andare, a suo parere, *"oltre i numeri perché un bilancio di previsione si costruisce non solo con un semplice calcolo matematico, ma introducendo dei sistemi che garantiscano l'equità sociale"*.

Chiede ed ottiene la parola il neo consigliere Sandro Laera per ribadire, a supporto della proposta avanzata in sede di Commissione dal capogruppo Mercieri, che sarebbe stato opportuno innalzare la soglia di esenzione a 15.000,00= euro, a tutela delle fasce più deboli perché, ricorda, i contribuenti con reddito inferiore a 8.000,00= sono già esentati dall'applicazione dell'addizionale IRPEF e, con un familiare a carico, sarebbero comunque esentati anche introducendo la soglia di esenzione a 10 mila euro.

Replica il Sindaco che, pur condividendo le argomentazioni della opposizione, evidenzia che le amministrazioni, purtroppo, anche a causa delle scelte a livello di governo centrale estremamente *"vessatorie"* per i Sindaci e i Comuni sono oggi in grande difficoltà perché non sanno come far quadrare i conti e garantire la copertura finanziaria dei servizi.

Si dà atto che alle ore 18,45 esce dall'aula il consigliere Birardi: **presenti n.14.**

Il consigliere Mercieri ripropone di innalzare la soglia di esenzione a 15.000,00= euro e ricorda che lo scorso anno l'Amministrazione ha raddoppiato l'aliquota irpef dal 4 all'8 per mille. Ha quindi aumentato le tasse e poi si è ritrovata con un consistente avanzo di amministrazione che, di fatto, non ha giustificato quell'aumento. Chiede poi se non sarebbe stato più opportuno portare questo argomento contestualmente all'approvazione del bilancio per avere una *"situazione più chiara dei conti"*.

Risponde il Sindaco precisando che forse il consigliere Mercieri dimentica che i Comuni hanno l'obbligo di assicurare il rispetto del *"patto di stabilità"*; obbligo che ha impedito all'Amministrazione di poter utilizzare molti stanziamenti di bilancio.

La discussione poi prosegue, con toni piuttosto accesi, sulla nomina del funzionario responsabile dei tributi.

Seguono le **dichiarazioni di voto.**

Il capogruppo Catalano, a nome del gruppo *"Futuro per Turi"* prende atto che un *"mezzo passettino in avanti è stato fatto"* ma con altrettanta *"onestà intellettuale"* desidererebbe che certi toni e le *"enfasi da comizio si abbassassero"* perché, ricorda, questa amministrazione, nonostante le promesse, non ha affatto diminuito le tasse; infatti l'aliquota dell'addizionale Irpef è passata dal 4 all'8 per mille e l'aver introdotto una soglia di esenzione di 10 mila euro porterà dei benefici solo ad una ristrettissima percentuale di popolazione, pari al 4%, escludendo da questo beneficio la fascia media, quella più *"martoriata dalle tasse"*. Oggi la crisi impone alle amministrazioni di tutelare le fasce più deboli; di qui la scelta coraggiosa di introdurre gli *"scaglioni"* di reddito come hanno già fatto tanti Comuni vicini a noi. Avrebbe condiviso, in alternativa, anche la proposta del consigliere Mercieri di innalzare la soglia di esenzione fino a 15 mila euro. In tal senso auspica di non ritrovare, a fine anno, un consistente

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 30 del 20-06-2013

avanzo di amministrazione perché ciò dimostrerebbe la fondatezza delle argomentazioni addotte dalla minoranza, a supporto delle proposte avanzate.

Per tutti questi motivi ma anche perché avrebbe gradito delle scelte che fossero *"in maggiore sintonia"* con il tema della *"giustizia sociale"*, preannuncia voto di astensione.

E' la volta del capogruppo Mercieri il quale dichiara che *"una goccia nell'oceano è comunque una goccia"*, però ritiene insufficiente la proposta della maggioranza di cui, evidenza, beneficerà solo un risicato numero di contribuenti. Avrebbe voluto che a beneficiare di questo *"sgravio fosse una platea più ampia"*. Per questi motivi ma anche perché avrebbe gradito che la soglia di esenzione fosse innalzata da 10.000,00 a 15.000,00 euro, preannuncia, a nome del gruppo "Impegno per Turi", voto di astensione.

Il capogruppo Tateo conferma la proposta di introdurre la soglia di esenzione di 10.000,00 euro; proposta che, come già precedentemente detto, è dettata da ragioni di prudenza e dai dati ad oggi pubblicati dal Ministero e riferiti ai redditi imponibili 2010 di cui, aggiunge, questo Ente deve tener conto. Ringrazia comunque l'opposizione per il voto di astensione che riconosce, nonostante il *"confronto serrato su opinioni differenti"*, lo sforzo di questa Amministrazione di indirizzare la propria linea politica verso una tassazione più equa.

Conclude la discussione il Sindaco affermando che l'Amministrazione sta mantenendo una parte delle promesse fatte lo scorso anno ovvero quelle di non aumentare la tassazione. Promette al consigliere Notarnicola di *"fare una riflessione sull'IMU"* e manifesta apprezzamento per il voto di astensione della minoranza.

Quindi si procede con le votazioni.

In primis si procede alla votazione sulla conferma dell'aliquota addizionale Irpef dello 0,8 punti percentuali e sull'approvazione del regolamento per l'anno 2013, con l'introduzione della soglia di esenzione fino a 7.500,00=.

La relativa votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 14	Assenti: Tundo, Palmisano Antonio e Birardi
Votanti:	n. 12	
Voti favorevoli:	n. 10	
Voti contrari:	n. 2	Catalano e Notarnicola
Astenuti:	n. 2	Mercieri e Laera

Si procede ora alla votazione sulla proposta di emendamento presentata dal capogruppo "Leali per Turi" in data 13 u.s. (prot.n.8727), che prevede l'introduzione della soglia di esenzione fino a 10.000,00 euro.

Presenti:	n. 14	Assenti: Tundo, Palmisano Antonio e Birardi
Votanti:	n. 12	
Voti favorevoli:	n. 10	
Voti contrari:	n. 2	Catalano e Notarnicola
Astenuti:	n. 2	Mercieri e Laera

Si procede ora alla votazione, ricorrendo i presupposti di urgenza, per l'immediata esecutività del presente provvedimento che ottiene n.10 voti favorevoli e n. 4 astensioni espressi dai n.14 presenti di cui n.10 i votanti.

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."

..... omissis

RICHIAMATO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27/12/2006, n. 296, recante disposizioni in materia di addizionale comunale I.R.P.E.F.;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n.16 del 21/04/2007 di approvazione del regolamento istitutivo dell'addizionale IRPEF per il Comune di Turi;
- la deliberazione di C.C. n.28 del 20/05/2011 in cui si confermava per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4%;
- la deliberazione di C.C. n.28 del 27/07/2012 con cui si modificava, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,8%;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

CONSIDERATO, quindi, che:

- il D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, conferendo ai Comuni la potestà di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;
- i Comuni, ai sensi dell'art.1 comma 3 del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss. mm. e ii., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite dello 0,8%;
- ai sensi dell'art. 1 c. 169 della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto il divieto ovvero "blocco" del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote dei tributi attribuiti agli Enti Locali; confermato successivamente dall'art. 77-bis, comma 30, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ne ha ribadito la sospensione sino all'attuazione del Federalismo fiscale;

VISTI:

- la risoluzione prot. n. 7995 del 2 maggio 2011 del Ministero delle Finanze che, in tema di addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 23/2011 in materia di correzione graduale del potere di deliberare aumenti del tributo, conclude espressamente che tale potestà di deliberare aumenti dell'aliquota di compartecipazione non riguarda i Comuni, che hanno già deliberato un'aliquota pari o superiore allo 0,4 per cento se non dopo l'emanazione del regolamento di cui al citato articolo 5 del D. Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 che ha espressamente derogato, a partire dal 2012, al divieto di aumento dell'imposizione fiscale del D.L. 93/2008, reiterato dall'art. 1, comma 121, dalla Legge 220/2010 per quanto riguarda la potestà di istituire o aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF fino alla percentuale dello 0,8% limite massimo fissato dalla norma istitutiva di cui al D.Lgs. 360/1998;

DATO ATTO:

- che a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16. del D.L. n. 201/2011);
- che i Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, ossia da

applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione;

PRESO ATTO che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato al criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza in materia di determinazione delle tariffe e aliquote dei tributi comunali spetta alla Giunta Comunale e che è, invece, attribuita al Consiglio Comunale la competenza dell'adozione del provvedimento con cui è disposta la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'art.1 c.142 Legge 296/2006;

TENUTO CONTO:

- che è volontà di quest'Amministrazione, visto il momento economico difficile che vivono le famiglie italiane, voler introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali", ai sensi di quanto statuito dall'art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998, da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo", ai sensi di come recita l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16. del D.L. n. 201/2011;
- della necessità di garantire, comunque, gli equilibri tra entrate e spese del predisponendo bilancio di previsione annuale 2013, pluriennale 2013/2015 e relativi schemi ed allegati, nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune di Turi alla cittadinanza;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

DATO ATTO che l'articolo 4 del Decreto Legge 2.3.2012, n. 16 convertito dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 al comma 4, abroga l'art. 77-bis, comma 30, e l'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni della Legge 6.8.2008, n. 133 e l'art. 1, comma 23, della Legge 13.12.2010, n. 220, sopprimendo la disposizione che in via generale impediva di aumentare i tributi locali in attesa dell'attuazione del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che, comunque, questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato;
- che con comunicato del 3 gennaio 2013 si è riportato il testo del comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 30 del 20-06-2013

CONSIDERATO, altresì, che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18-06-2013, come da verbale n.5, in atti;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

VISTI, altresì,:

- i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell' art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., ed espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario F.F., dott. Giambattista Rubino; sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
- i pareri espressi dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, prot. n. 7688 del 21 maggio 2013 e n. 8833 del 17 giugno 2013 ;

RITENUTA la propria competenza residuale a decidere in merito;

VISTI gli esiti delle votazioni sopra descritte, accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Di adottare** il regolamento, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. che decorrerà per il Comune di TURI dall'anno 2013;
2. **Di confermare**, rispetto a quanto stabilito con precedente deliberazione consiliare n. 28 del 27/07/2012, per l'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, introducendo, però, una soglia minima di esenzione, così come di seguito meglio dettagliato:

ALIQUTA	DESCRIZIONE
ESENTE	<i>Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.*</i>
0,8	<i>Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 10.000,00.</i>

** Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo. Il limite d'esenzione non costituisce una franchigia, quindi se si supera il limite d'esenzione l'addizionale è dovuta per l'intero reddito con l'aliquota unica deliberata.*

3. **Di approvare**, per l'anno 2013, le percentuali e la soglia di esenzione di cui al punto 2);
4. **Di far rinvio**, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, all'art.1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni ed integrazioni;
5. **Di incaricare** il Responsabile del Servizio di provvedere agli adempimenti di competenza conseguenti al presente deliberato;
6. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge

214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

7. **Di prendere atto** dei pareri espressi dal Revisore Unico dei Conti dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, prot. n. 7688 del 21 maggio 2013 e n. 8833 del 17 giugno 2013, in atti;
8. **Di dichiarare** il presente provvedimento, stante il risultato della votazione sopra descritta, "Immediatamente eseguibile" ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. N. 267/2000.

allegato A)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 2

(Disciplina)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3

(Soggetto attivo)

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di TURI, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 4

(Soggetti passivi)

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di TURI alla data stabilita dalla normativa vigente.

2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposte ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5

(Determinazione dell'aliquota)

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. A decorrere dall'anno 2013, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene confermata in 0,8 punti percentuali, introducendo una soglia minima di esenzione, così come di seguito dettagliato:

ALIQUTA	DESCRIZIONE
<i>ESENTE</i>	<i>Esenzione per reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.*</i>
<i>0,8</i>	<i>Applicabile a scaglioni di reddito oltre € 10.000,00.</i>

** Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo. Il limite d'esenzione non costituisce una franchigia, quindi se si supera il limite d'esenzione l'addizionale è dovuta per l'intero reddito con l'aliquota unica deliberata.*

3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo diversa deliberazione adottata nei termini di legge.
4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
5. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6

(Esenzioni)

1. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non è superiore a € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia l'addizionale è dovuta e determinata applicando l'aliquota dello 0,8% al reddito imponibile complessivo.

Art. 7

(Versamento)

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8

(Funzionario responsabile)

1. Con propria deliberazione la giunta comunale nomina un funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Prof. Dr. Onofrio RESTA

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIAMBATTISTA RUBINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore, addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 02-07-2013 (**ID N. 7377**) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ANTONIA VALENTINI

- ☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-07-2013 poiché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- ☐ La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giambattista RUBINO

Turi 02-07-2013